



**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 (Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi) e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

CONSIDERATE le esigenze di:

- aggiornare il testo di regolamenti e circolari alle sopravvenute variazioni e integrazioni del quadro normativo;
- consolidare su base normativa gli orientamenti interpretativi ed applicativi già espressi dall'Autorità di Vigilanza;
- armonizzare le omologhe discipline contenute nelle regolamentazioni di settore;
- rafforzare in chiarezza, completezza ed efficacia il testo di talune disposizioni, sulla base dei riscontri applicativi;
- introdurre norme di portata trasversale e/o di natura interpretativa a valere sulla regolamentazione di vigilanza;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2026-01 denominato “Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza”;

EMANA

l'accuslo Regolamento n. 2026-01 che entra in vigore il 29 gennaio 2026.

San Marino, 15 gennaio 2026

**IL DIRETTORE GENERALE
F.to) Dott. Andrea Vivoli**



**MISCELLANEA
DEGLI INTERVENTI MIRATI DI REVISIONE
ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA**

anno 2026 / numero 01

INDICE

Articolo 1 - Modifiche al Regolamento n. 2016-02 “bilancio d’impresa e bilancio consolidato dei soggetti autorizzati”	1
Articolo 2 - Modifiche al Regolamento n. 2006-01 “registro dei soggetti autorizzati”.....	1
Articolo 3 - Modifiche al Regolamento n. 2020-04 “servizi di pagamento”	1
Articolo 4 - Modifiche al Regolamento n. 2024-02 “distribuzione assicurativa e riassicurativa”	2
Articolo 5 - Modifiche al Regolamento n. 2014-01 “promotori finanziari”	2
Articolo 6 - Modifiche al Regolamento n. 2025-02 “consulenti finanziari indipendenti”	3
Articolo 7 - Modifiche al Regolamento n. 2007-07 “attività bancaria”	5
Articolo 8 - Modifiche al Regolamento n. 2011-03 “attività creditizia”	5
Articolo 9 - Modifiche al Regolamento n. 2009-04 “segnalazioni imprese di assicurazione”.....	6
Articolo 10 - Modifiche al Regolamento n. 2014-02 “tassi soglia antiusura”	6
Articolo 11 - Modifiche al Regolamento n. 2008-01 “attività assicurativa”.....	6
Articolo 12 - Modifiche al Regolamento n. 2024-05 “servizi di investimento”	6
Articolo 13 - Modifiche al Regolamento n. 2021-02 “procedure di rigore”	7
Articolo 14 - Modifiche al Regolamento n. 2015-01 “vigilanza informativa”	7
Articolo 15 - Modifiche alla Circolare n. 2015-02 “centrale rischi”	8
Articolo 16 - Modifiche al Regolamento n. 2006-03 “servizi di investimento collettivo”.....	8
Articolo 17 - Modifiche al Regolamento n. 2016-01 “fondo garanzia depositanti”	8
Articolo 18 - Modifiche al Regolamento n. 2015-02 “sistema dei pagamenti nazionale”	8
Articolo 19 - Modifiche al Regolamento n. 2010-01 “trustee professionali”	9
Articolo 20 – Norme finali.....	9
Articolo 21 – Entrata in vigore	10
Articolo 22 – Testi consolidati	10

Articolo 1 - Modifiche al Regolamento n. 2016-02 “bilancio d’impresa e bilancio consolidato dei soggetti autorizzati”

1. All’articolo III.II.5, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

“9. Le disposizioni del precedente comma 6 non si applicano ai soggetti autorizzati che sono tenuti anche al rispetto delle disposizioni speciali sul portafoglio di negoziazione di cui al Regolamento n. 2024-05, Parte VII, Titolo IV, Capo I.”.

2. La numerazione progressiva dei tre commi successivi al comma 8 dell’articolo III.II.5 è conseguentemente modificata.

Articolo 2 - Modifiche al Regolamento n. 2006-01 “registro dei soggetti autorizzati”

1. All’articolo 3, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente lettera:

“p) gli intermediari o agenti indipendenti di cui eventualmente si avvale per l’operatività in territorio sammarinese.”.

2. All’articolo 8, il comma 1 è così sostituito:

“1. BANCA CENTRALE procede alla cancellazione dei SOGGETTI AUTORIZZATI dal REGISTRO nei seguenti casi:

- a) revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 10 della LISF;*
- b) revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 85 della LISF in relazione all’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;*
- c) decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 99 della LISF in relazione all’apertura di una procedura di liquidazione ordinaria conseguente allo scioglimento della società, deliberato dagli azionisti o dichiarato dal Commissario della Legge;*
- d) modifica dell’oggetto sociale con rinuncia ad ogni attività riservata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 47 della LISF;*
- e) fusione per incorporazione o mediante costituzione di una nuova società ai sensi dell’articolo 52 della LISF;*
- f) riconversione in impresa non più rientrante tra i SOGGETTI AUTORIZZATI in esito al programma di risoluzione di cui alla Legge n. 102/2019 e successive modifiche.*

Nei casi di imprese finanziarie estere la BANCA CENTRALE procede alla cancellazione in relazione a situazioni e/o provvedimenti esteri quando analoghi.”.

3. All’articolo 8, comma 2, al riferimento alla *“immediata comunicazione scritta all’impresa finanziaria cancellata”* è aggiunto *“contenente, tra l’altro, la determinazione degli oneri di spettanza maturati ai sensi del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n.117”*.

Articolo 3 - Modifiche al Regolamento n. 2020-04 “servizi di pagamento”

1. All’articolo III.IV.7, comma 3, è aggiunto il seguente alinea finale:

“- il SERVIZIO DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO (PIS) e il SERVIZIO DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AIS) resi da PSP esteri su CONTI DI PAGAMENTO radicati su PSP sammarinesi (open banking).”.

2. All’articolo III.VI.8, il comma 2 è così sostituito:

“2. Nei casi di PSP, con sede in un Paese dell’U.E. o del S.E.E. o comunque vincolato da vigenti accordi internazionali a recepire l’acquis dell’Unione europea in materia finanziaria, che intendano prestare SERVIZI DI PAGAMENTO, anche mediante acquisizione/impiego di moneta elettronica emessa all’estero, operando in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato unicamente alla verifica delle condizioni di cui alle lettere b), c), d), e), h) del precedente comma.”.

3. All’articolo VIII.II.4, il comma 2 è così sostituito:

“2. Per quanto attiene alle procedure di aggiornamento dei modelli segnaletici e dei manuali operativi si rinvia al Regolamento n. 2015-01.”.

Articolo 4 - Modifiche al Regolamento n. 2024-02 “distribuzione assicurativa e riassicurativa”

1. All’articolo 1, comma 1, la definizione di DIP VITA è così sostituita:

“DIP Vita: il documento informativo precontrattuale da utilizzare per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi;”.

2. All’articolo 81, i commi 1, 2 e 3 sono così sostituiti:

“1. Gli intermediari devono inviare alla Banca Centrale, entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal primo anno solare successivo a quello della propria iscrizione nel Registro:

- a) un flusso informativo sull’attività svolta nell’anno precedente ed avente per oggetto, nei casi di cui al precedente articolo 73, unicamente l’attività svolta in territorio sammarinese, presso la succursale di cui al comma 5 del medesimo articolo;*
- b) l’autodichiarazione conforme al modello denominato “intermediari assicurativi: autodichiarazione di permanenza requisiti”.*

2. Il flusso informativo di cui alla lettera a) del precedente comma 1 deve essere inviato in formato xls. utilizzando il modello standard pubblicato nel sito internet www.bcsrm.sm, mentre l’autodichiarazione di cui alla lettera b) del comma medesimo deve pervenire autenticata o firmata digitalmente ai sensi di legge.

3. La documentazione di cui al precedente comma 1 deve pervenire alla BANCA CENTRALE mediante una delle seguenti modalità alternative:

- a) il flusso informativo, mediante raccomandata elettronica (T-Notice o PEC);*
- b) l’autodichiarazione, mediante:*
 - raccomandata elettronica (T-Notice o PEC), se firmata digitalmente ai sensi di legge;*
 - raccomandata cartacea, se sottoscritta avanti a pubblico ufficiale che ne attesti l’autenticità;*
 - consegna a mano, se da sottoscrivere direttamente presso la BANCA CENTRALE, ai sensi dell’articolo 104, comma 1 della LISF.”.*

Articolo 5 - Modifiche al Regolamento n. 2014-01 “promotori finanziari”

1. All’articolo 8, comma 1, è eliminata la lettera e).

2. All’articolo 11, il comma 2 è così sostituito:

“2. Per comprovare il possesso del requisito di cui alla lettera b) del precedente comma, è richiesto il superamento negli ultimi 12 mesi di specifica prova valutativa d’idoneità accreditata dalla BANCA CENTRALE se svolta a San Marino o, se svolta all'estero, comunque idonea:

- a) *all’iscrizione ad omologhi albi o registri tenuti da altre autorità di vigilanza di Paesi Membri dell’Unione europea o da organismi esteri di autoregolamentazione riconosciuti nei predetti Paesi per l’esercizio di attività equipollenti a quella di PROMOTORE FINANZIARIO;*
- b) *all’ottenimento di certificazioni professionali rilasciate da associazioni riconosciute dalle autorità di vigilanza di Paesi Membri dell’Unione europea ai fini predetti.*

Qualora la prova valutativa d’idoneità sia stata superata:

- a) *nel periodo anteriore agli ultimi 12 mesi precedenti l’istanza di iscrizione, il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 si intenderà comunque sussistente laddove sia stato almeno effettuato nell’ultimo anno un corso di formazione per il proprio aggiornamento professionale di durata non inferiore a 60 ore con attestazione di esito positivo, fatti salvi i casi di iscrizione continuativa, durante tale periodo anteriore, in omologhi registri tenuti da Autorità aventi sede in Paesi dello Spazio Economico Europeo o con i quali siano vigenti accordi ai sensi dell’articolo 103 della LISF;*
- b) *all'estero, il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 si intenderà sussistente fino ad eventuale mancato superamento, in esito al secondo tentativo, del Test Integrativo Specifico, accreditato dalla Banca Centrale e svolto su convocazione della stessa, avente per oggetto esclusivo il presente regolamento e la pertinente regolamentazione sammarinese in materia.”.*

3. All’articolo 25, il comma 1 è così sostituito:

“1. I PROMOTORI FINANZIARI devono inviare alla BANCA CENTRALE, entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal primo anno solare successivo a quello della propria iscrizione nel REGISTRO:

- a) *un flusso informativo sull’attività svolta nell’anno precedente;*
- b) *l’autodichiarazione conforme al modello denominato “offerenti fuori sede: autodichiarazione permanenza requisiti per l’esercizio dell’attività di promotore finanziario”.*

2. Il flusso informativo di cui alla lettera a) del precedente comma 1 deve essere inviato in formato xls. utilizzando il modello standard pubblicato nel sito internet www.bcsrm.sm, mentre l’autodichiarazione di cui alla lettera b) del comma medesimo deve perenire autenticata o firmata digitalmente ai sensi di legge.

3. La documentazione di cui al precedente comma 1 deve perenire alla BANCA CENTRALE mediante una delle seguenti modalità alternative:

- a) *il flusso informativo, mediante raccomandata elettronica (T-Notice o PEC);*
- b) *l’autodichiarazione, mediante:
 - raccomandata elettronica (T-Notice o PEC), se firmata digitalmente ai sensi di legge;
 - raccomandata cartacea, se sottoscritta avanti a pubblico ufficiale che ne attesti l’autenticità;
 - consegna a mano, se da sottoscrivere direttamente presso la BANCA CENTRALE, ai sensi dell’articolo 104, comma 1 della LISF.*

Articolo 6 - Modifiche al Regolamento n. 2025-02 “consulenti finanziari indipendenti”

1. All’articolo 3, comma 2, la lettera a) è così sostituita:

“a) Sezione A – Persone fisiche che eseritano professionalmente la CONSULENZA FINANZIARIA INDEPENDENTE in proprio;”.

2. All’articolo 4, i commi 1 e 2 sono così sostituiti:

“1. Nella Sezione A del REGISTRO, per ciascuna persona fisica iscritta sono riportate le seguenti informazioni:

- a) *numero di iscrizione;*
- b) *data di iscrizione;*

- c) cognome e nome;
 - d) luogo e data di nascita;
 - e) nome della ditta e codice operatore economico con cui la persona fisica svolge in proprio l'attività di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE;
 - f) sede principale dell'attività e luogo di conservazione dei documenti obbligatori;
 - e) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.
2. Nella Sezione B del REGISTRO, per ciascuna SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE iscritta sono riportate le seguenti informazioni:
- a) numero di iscrizione;
 - b) data di iscrizione;
 - c) denominazione sociale, che in qualunque modo formata, deve contenere le parole “SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE” o la sigla “SCFI”;
 - d) codice operatore economico;
 - e) indirizzo della sede principale e delle eventuali sedi secondarie;
 - f) cognome e nome, luogo e data di nascita, di coloro che:
 - della SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE sono il legale rappresentante, nonché, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale;
 - prestano ai CLIENTI il servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, per conto della SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE anche in luogo diverso rispetto alle sedi della società medesima;
 - g) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.
3. All'articolo 5, il comma 4 è così sostituito:
- “4. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, la BANCA CENTRALE pubblica sul proprio sito internet (www.bcsrm.sm) l'elenco dei CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, nonché un estratto del REGISTRO contenente le informazioni più aggiornate relative agli elementi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.”.
4. All'articolo 7, il comma 2 è così sostituito:
- “2. Per comprovare il possesso del requisito di cui alla lettera b) del precedente comma, è richiesto il superamento negli ultimi 12 mesi di specifica prova valutativa d'idoneità accreditata dalla BANCA CENTRALE se svolta a San Marino, o, se svolta all'estero, comunque idonea:
- a) all'iscrizione ad omologhi albi o registri tenuti da altre autorità di vigilanza di Paesi Membri dell'Unione europea o da organismi esteri di autoregolamentazione riconosciuti nei predetti Paesi per l'esercizio di attività equipollenti a quelle di CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE;
 - b) all'ottenimento di certificazioni professionali rilasciate da associazioni riconosciute dalle autorità di vigilanza di Paesi Membri dell'Unione europea ai fini predetti.
- Qualora la prova valutativa d'idoneità sia stata superata:
- a) nel periodo anteriore agli ultimi 12 mesi precedenti l'istanza di iscrizione, il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 si intenderà comunque sussistente laddove sia stato almeno effettuato nell'ultimo anno un corso di formazione per il proprio aggiornamento professionale di durata non inferiore a 60 ore con attestazione di esito positivo, fatti salvi i casi di iscrizione continuativa, durante tale periodo anteriore, in omologhi registri tenuti da Autorità aventi sede in Paesi dello Spazio Economico Europeo o con i quali siano vigenti accordi ai sensi dell'articolo 103 della LISF;
 - b) all'estero, il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 si intenderà sussistente fino ad eventuale mancato superamento, in esito al secondo tentativo, del Test Integrativo Specifico, accreditato dalla BANCA CENTRALE e svolto su convocazione della stessa, avente per oggetto esclusivo il presente Regolamento e la pertinente regolamentazione sammarinese in materia.
5. All'articolo 7, il comma 4 è così sostituito:

“4. Per i soggetti iscritti alla Sezione B del REGISTRO, i requisiti di cui al presente articolo rilevano con riguardo a coloro che, a qualunque titolo, prestino la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE ai CLIENTI.”.

6. Per effetto delle modifiche introdotte ai precedenti commi 1 e 2, sono abrogati:
- a) il comma 5 dell'articolo 18;
 - b) il quarto alinea, lettera d), comma 1 dell'articolo 16.

Articolo 7 - Modifiche al Regolamento n. 2007-07 “attività bancaria”

1. All'articolo I.I.2, comma 1, il punto 1 della definizione di “parti correlate” è così sostituito:

“1. Il partecipante al capitale della banca e chi esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi comunque detiene, anche in via congiunta, il controllo della banca e, nei casi in cui la partecipazione di controllo sia nella disponibilità di un soggetto di diritto diverso da una persona fisica, anche coloro che, singolarmente o collegialmente, lo amministrano;”.

2. All'articolo II.IV.1, è abrogato il comma 2.

3. All'articolo VII.II.6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“2. Il patrimonio di vigilanza che eccede le coperture minime di cui al precedente comma 1, deve essere almeno pari alla “copertura prudenziale” aggiuntiva di cui alla Circolare n. 2023-01.”.

4. All'articolo VIII.II.4, il comma 2 è così sostituito:

“2. Per quanto attiene alle procedure di aggiornamento dei modelli segnaletici e dei manuali operativi si rinvia al Regolamento n. 2015-01.”.

Articolo 8 - Modifiche al Regolamento n. 2011-03 “attività creditizia”

1. All'articolo I.I.2, comma 1, il punto 1 della definizione di “parti correlate” è così sostituito:

“1. il partecipante al capitale della finanziaria e chi esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi comunque detiene, anche in via congiunta, il controllo della finanziaria e, nei casi in cui la partecipazione di controllo sia nella disponibilità di un soggetto di diritto diverso da una persona fisica, anche coloro che, singolarmente o collegialmente, lo amministrano;”.

2. All'articolo VIII.II.4, il comma 2 è così sostituito:

“2. Per quanto attiene alle procedure di aggiornamento dei modelli segnaletici e dei manuali operativi si rinvia al Regolamento n. 2015-01.”.

3. Ogni riferimento a “controparti qualificate” è sostituito dall'espressione “clienti qualificati”.

4. È abrogato il comma 2 dell'articolo X.I.4.

5. È abrogato il comma 2 dell'articolo XI.II.1.

Articolo 9 - Modifiche al Regolamento n. 2009-04 “segnalazioni imprese di assicurazione”

1. All’articolo 9, il comma 2 è così sostituito:

“2. Le IMPRESE DI ASSICURAZIONE trasmettono le segnalazioni di cui all’articolo 6 entro e non oltre il 31 gennaio successivo alla chiusura dell’esercizio.”.

Articolo 10 - Modifiche al Regolamento n. 2014-02 “tassi soglia antiusura”

1. All’articolo 14, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

“d) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione dei punti di maggiorazione a titolo di mora, di cui alla precedente lettera c).”.

2. All’articolo 20, il comma 1 è così sostituito:

“1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 17 comma 5), il quale prevede l’esclusione degli interessi di mora e oneri assimilabili dalle spese partecipanti alla determinazione del tasso effettivo globale e conseguentemente dai tassi soglia, nella Circolare di cui al precedente articolo 8 comma 2 sarà pubblicata anche la media ponderata di sistema dei punti di maggiorazione per mora, rilevata trimestralmente sulla base della rilevazione statistica di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera c). Nei casi di mora, la media di cui sopra andrà pertanto sommata al tasso effettivo globale medio pubblicato per la categoria o sottocategoria di riferimento per poi determinare la soglia su tale sommatoria.”.

Articolo 11 - Modifiche al Regolamento n. 2008-01 “attività assicurativa”

1. All’articolo 131, la rubrica è modificata in “distribuzione” e il comma 2 è così sostituito:

“2. Qualora la distribuzione, diretta o indiretta, abbia ad oggetto CONTRATTI DEDICATI, come tali riservati ai CLIENTI PROFESSIONALI e con FONDO INTERNO DEDICATO, il set informativo di cui all’articolo 16 comma 3 dell’Allegato I è composto unicamente dai documenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, redatti in conformità al precedente articolo 97, e non trova applicazione l’obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito così come le disposizioni di cui all’articolo 37 del Regolamento n. 2024-02 e s.m.”.

Articolo 12 - Modifiche al Regolamento n. 2024-05 “servizi di investimento”

1. All’articolo I.I.2, comma 1, il punto I della definizione di “parte correlata” è così sostituito:

“I. partecipante al capitale dell’impresa di investimento e chi esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi comunque detiene, anche in via congiunta, il controllo dell’impresa di investimento e, nei casi in cui la partecipazione di controllo sia nella disponibilità di un soggetto di diritto diverso da una persona fisica, anche coloro che, singolarmente o collegialmente, lo amministrano.”.

2. All’articolo I.I.2., comma 1, la definizione di “strumento finanziario derivato” è così sostituita:

“strumento finanziario derivato: strumento finanziario di cui alla lettera E dell’Allegato 2 della LISF, come più specificatamente qualificato agli articoli 5, 6, 7, 8 e 10 del Regolamento (UE) 2017/565”.

3. All'articolo VII.IV.5, il comma 8 è così sostituito:

“8. Accanto alla valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato o ad un modello, le IMPRESE DI INVESTIMENTO effettuano una verifica indipendente dei prezzi. La verifica dei prezzi di mercato e dei dati immessi nei modelli è effettuata da una persona o da un'unità indipendente dalle persone o dalle unità che gestiscono il PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE con frequenza almeno mensile, o più frequentemente a seconda della natura del mercato o dell'attività di negoziazione. Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o se le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio aggiustamenti della valutazione di cui all'articolo VII.IV.6.”.

4. All'articolo VII.IV.6, è aggiunto il seguente comma 6:

“6. Le IMPRESE DI INVESTIMENTO possono determinare gli aggiustamenti di valutazione di cui al presente articolo applicando alle posizioni un coefficiente standardizzato e omnicomprensivo pari allo 0,10%.”.

Articolo 13 - Modifiche al Regolamento n. 2021-02 “procedure di rigore”

1. All'articolo IV.X.1., il comma 1 è così sostituito:

“1. Entro 180 giorni dalla nomina, ai sensi dell'articolo 88, comma 4 della LISF, il COMMISSARIO trasmette una relazione sulla situazione contabile dell'IMPRESA FINANZIARIA e sull'andamento della LCA, accompagnata da un rapporto del CDS. In tale ambito, la BCSM dovrà essere ragguagliata sulla situazione patrimoniale aggiornata e di avvio della LCA. Inoltre, dovrà essere rappresentata la situazione finanziaria, con indicazione dei flussi finanziari in entrata e uscita. In particolare la relazione evidenzia lo stato del patrimonio all'inizio della LCA ed è redatta secondo criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati nell'amministrazione (ordinaria o eventualmente straordinaria) precedente, dovendo assumere la non continuazione dell'attività sociale. In particolare, le attività e le passività aziendali dovranno essere rilevate, rispettivamente, sulla base del probabile valore di realizzo (in un tempo ragionevolmente breve) e sulla base del valore di estinzione. La situazione contabile e patrimoniale è caratterizzata dai seguenti elementi:

- a) avere come data di riferimento il giorno di apertura della procedura di LCA;*
- b) essere priva di conto economico, riportando unicamente le attività e passività valutate sulla base dei nuovi criteri, coerenti con la prospettiva della monetizzazione del patrimonio aziendale. Il saldo delle rettifiche conseguenti, eseguite in contropartita a variazioni dirette del patrimonio netto, non influirà sul risultato economico del primo periodo di liquidazione; la contabilità della liquidazione assumerà pertanto come saldi di partenza i valori “assestati” delle predette attività e passività.”.*

Articolo 14 - Modifiche al Regolamento n. 2015-01 “vigilanza informativa”

1. All'articolo II.III.2, il comma 7 è così sostituito:

“7. I SOGGETTI SEGNALANTI devono:

- preliminarmente all'invio della prima trasmissione elettronica delle SEGNALAZIONI, chiedere le credenziali (username e password) con le quali accedere all'area riservata del sito internet e utilizzare la procedura di trasmissione elettronica. Il modello relativo² (pubblicato sul sito internet della BANCA CENTRALE) è firmato dal Capo della struttura esecutiva o da un amministratore del SOGGETTO SEGNALANTE;*
- preliminarmente all'invio della prima trasmissione elettronica delle SEGNALAZIONI e, a seguire, nel mese di giugno di ciascun anno, sottoscrivere e trasmettere a BANCA CENTRALE, utilizzando la medesima procedura di trasmissione delle SEGNALAZIONI, l'apposito modello³ pubblicato nell'area riservata del sito internet della stessa BANCA CENTRALE dal quale risulti l'approvazione di cui al comma precedente;”.*

Articolo 15 - Modifiche alla Circolare n. 2015-02 “centrale rischi”

1. Al capitolo 1, paragrafo 1.6, il comma 10 è così sostituito:

“10. Gli intermediari partecipanti al servizio, ad eccezione della stessa BCSM, sono tenuti ad inviare alla BCSM, preliminarmente all’invio della prima trasmissione elettronica delle segnalazioni e, a seguire, nel mese di giugno di ciascun anno, un’apposita comunicazione, utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet di Banca Centrale sottoscritta dai Presidenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale nonché dal Capo della struttura esecutiva, attestante che le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca Centrale derivano da procedure di elaborazione approvate dagli organi aziendali e sono conformi ai dati della contabilità aziendale.”.

2. In relazione alle modifiche già intervenute e che potrebbero in futuro intervenire sull’articolo 50 della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è eliminato l’Allegato A.

Articolo 16 - Modifiche al Regolamento n. 2006-03 “servizi di investimento collettivo”

1. All’articolo 38, il comma 1 è così sostituito:

“1. Le SG possono raccogliere risparmio presso il pubblico unicamente mediante emissione di prestiti obbligazionari, nel rispetto di quanto previsto al Titolo IV, Parte II del Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell’attività bancaria.”.

Articolo 17 - Modifiche al Regolamento n. 2016-01 “fondo garanzia depositanti”

1. All’articolo III.III.3, il comma 2 è così sostituito:

“2. Le suddette informazioni devono essere fornite al DEPOSITANTE prima della conclusione di un contratto di apertura di DEPOSITO PROTETTO. A tal fine si utilizza il modulo standard, debitamente conformato, di cui all’Allegato I del presente Regolamento, su cui il DEPOSITANTE dovrà apporre la propria firma per ricevuta. Il modulo di cui all’Allegato I deve essere fornito al DEPOSITANTE PROTETTO una volta l’anno in sede di rendicontazione periodica ove dovuta ai sensi dell’articolo X.IV.15 del Regolamento n. 2007-07.”.

Articolo 18 - Modifiche al Regolamento n. 2015-02 “sistema dei pagamenti nazionale”

1. All’articolo II.I.1, comma 2, il primo alinea è così sostituito:

“- l’accettazione delle norme tempo per tempo vigenti, ivi incluso il sistema di regolamento monetario sui conti reciproci o, qualora non accessibili, sui conti ordinari e sui conti accentrativi;”.

2. All’articolo II.I.2, il comma 1 è così sostituito:

“1. Ciascuna disposizione SCT, scambiata massivamente con gli specifici flussi SCT all’interno del Sistema dei Pagamenti Nazionale avvalendosi della RIS, è regolata in data di regolamento sui conti reciproci o, qualora non accessibili, sui conti ordinari, se coinvolti i prestatori di servizi di pagamento (PSP del Pagatore e PSP del Beneficiario), ovvero sui conti accentrativi intrattenuti da questi ultimi presso BCSM, quando quest’ultima è parte interessata dalla disposizione (in quanto PSP del Pagatore o del Beneficiario).”.

Articolo 19 - Modifiche al Regolamento n. 2010-01 “trustee professionali”

1. All’articolo IV.I.2, i commi 1 e 2 sono così sostituiti:

“1. Al fine di conseguire l’autorizzazione all’UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE, direttamente i LIBERI PROFESSIONISTI RICHIEDENTI o, nel caso di IMPRESE FINANZIARIE RICHIEDENTI o SOCIETÀ RICHIEDENTI, il loro RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE, devono aver superato la prova di cui al precedente articolo IV.I.1, comma 1 nonché, qualora la prova fosse stata superata nel periodo anteriore agli ultimi 12 mesi precedenti l’istanza di iscrizione all’ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI, l’effettuazione negli ultimi 12 mesi, di un aggiornamento professionale, ai sensi di cui al precedente articolo IV.I.2, di durata non inferiore a 40 ore complessive.

2. Le IMPRESE FINANZIARIE RICHIEDENTI e le SOCIETÀ RICHIEDENTI, fatto salvo l’obbligo di cui al comma 1, anche per preservare l’autorizzazione ricevuta ed individuare opportunamente figure vicarie al RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE, hanno interesse a richiedere la partecipazione ai corsi di formazione, con prova finale abilitante, anche per altri soggetti, purché loro dipendenti o amministratori. Della figura vicaria al proprio RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE, le IMPRESE FINANZIARIE RICHIEDENTI e le SOCIETÀ RICHIEDENTI possono richiedere l’iscrizione all’interno dell’ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI entro 12 mesi dal superamento della prova finale abilitante, allegando copia della relativa attestazione, o, nei casi di superamento della prova nel periodo anteriore, comprova dell’aggiornamento professionale, ai sensi di cui al precedente articolo IV.I.2, effettuato negli ultimi 12 mesi per una durata complessiva non inferiore a 40 ore. Nei casi di iscrizione di un vice RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE, l’obbligo di aggiornamento professionale annuale, anche in sede autodichiarativa, deve intendersi esteso anche a quest’ultimo ai fini di preservare la possibilità di un suo immediato e strutturale avvicendamento al RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE.”.

Articolo 20 – Norme finali

1. Ai fini di vigilanza, l’autenticazione da parte di Notaio estero o altro pubblico ufficiale estero è da intendersi efficace qualora accompagnata da legalizzazione o *Apostille* della Convenzione dell’Aia del 1961.
2. I prestatori di servizi di investimento aderenti al Fondo di Indennizzo degli Investitori per effetto di quanto disposto dall’articolo II.I.3, comma 1, del Regolamento n. 2025-04, sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione di cui all’articolo II.I.6 del Regolamento medesimo entro il 28 febbraio 2026.
3. Qualora in pendenza di un procedimento autorizzativo di vigilanza sopraggiungano variazioni ad uno o più elementi rilevanti ai fini della verifica dei relativi requisiti, il soggetto istante è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità di Vigilanza.
4. Lo straordinario ricorso alle procedure di variazione unilaterale generalizzata (VUG) di cui all’articolo 4 comma 4 del Regolamento n. 2025-03, in relazione agli impatti tecnologici delle stesse sui sistemi informativi dei prestatori di servizi di pagamento e ai maggiori tempi disposti dal Regolamento medesimo per la loro implementazione, è ammesso anche dopo il termine ivi previsto purché sempre in via preventiva rispetto al concreto avvio dell’offerta dei nuovi servizi di pagamento.

Articolo 21 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2026, per cui le disposizioni qui contenute trovano applicazione con decorrenza dalla medesima data, fatto salvo quanto specificato nei commi seguenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 decorrono dal 1° luglio 2026.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 9 decorrono dalla segnalazione relativa all’esercizio 2025, da trasmettere entro il 31 gennaio 2026.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 degli articoli 5 e 6 trovano applicazione a partire dalle domande di iscrizione nei rispettivi pubblici registri ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 10 decorrono dalla segnalazione con data riferimento 31 marzo 2026.

Articolo 22 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsmsm).